



# COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

*Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267*

Via G. Marconi n. 7

E-mail: [info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](mailto:info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

C.A.P. 67050

Sito Web: [www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24

Fax 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

ORDINANZA N.07 DEL 19/07/2022

**Oggetto: ORDINANZA CAMPAGNA A.I.B. (ANTINCENDIO BOSCHIVO) 2022 - LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI**

## IL SINDACO

**Ravvisata** la necessità di contenere il ripetersi di incendi sul territorio comunale, che, negli anni passati hanno interessato strade, boschi ed aree abitate dell'immediata periferia della città;

**Ritenuto** necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali e del patrimonio boschivo, anche per la salvaguardia della pubblica incolumità;

**Considerato** che la bruciatura delle stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio, assieme alla mancata bonifica dei terreni incolti;

### Visti:

- gli artt.17 e 59 del R.D. n. 773/1931 e gli artt. 449 e 650 del c.p.;
- le numerose disposizioni in merito emanate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, dal Prefetto e dal Presidente della Provincia;
- le raccomandazioni per una più efficace attività antincendio di contrasto incendio boschivo con indicazione dei tempi di svolgimento dell'attività antincendio del Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 03/06/2022;
- le indicazioni tecnico operative e comportamentali predisposte dalla Regione Abruzzo Servizio emergenze di protezione civile rivolte al personale preposto alle attività antincendi boschivi, in linea con quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali emesse a seguito dell'emergenza Covid 19 al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica ed operare in sicurezza;
- le raccomandazioni operative della Prefettura U.t.g. prot. n. 22201/2022 del 14/04/2022;
- la legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000;
- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

## DICHIARA

lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale dal **20 luglio 2022 fino al 30 Settembre 2022.**

## ORDINA

A TUTTI i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.

Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione:

- a) **Perimetrazione** mediante l'aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su:
  - a. terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  - b. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
  - c. terreni incolti.
- b) **Realizzazione** di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;
- c) **Ripulitura** della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque;
- d) **Ripulitura** da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

### E' VIETATO INOLTRE

1. l'accensione di fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare presso luoghi ad alto rischio incendio, presso la Riserva del Monte Salviano e Pineta, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio;
2. l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, di cd lanterne cinesi, lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, salvo speciale licenza (art. 57 R.D. n. 773/1931);
3. parcheggiare sui prati e nei boschi per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche;
4. nelle discariche pubbliche o private e/o negli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio, mantenere a cielo aperto i rifiuti suscettibili di combustione; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica o dell'impianto di trattamento rifiuti e/o dal proprietario del sito;
5. entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco accendere fuochi;
6. gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

A chiunque incombe inoltre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comune - Servizio Protezione Civile - COC tel. 0863958114 o al Consigliere delegato BABUSCI Luca cell. 3338282438, o ai Vigili del Fuoco (115), o al Comando dei Carabinieri (112 o 1515), o alla Protezione Civile Regione Abruzzo, Sala operativa dell'Aquila, (numero verde 800860146 - 800861016)

Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 17 del R.D. 773/1931.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza e dell'esecuzione della Presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso preventivamente alla Prefettura dell'Aquila - UGT, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La presente Ordinanza viene trasmessa, alle forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Centrale Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, ai responsabili di funzione del COC comunale

**Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.**



**IL SINDACO**  
(Dott. Carlo ROSSI)